



**Comune di Riccione**  
Provincia di Rimini

# **PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**PROGETTO: SETTORE AMBIENTE**  
Arch Gilberto Facondini (Dirigente)  
Per. Ind. Marco Vescovelli

## INDICE

PREMESSA .....	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1.1 <i>ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</i> .....	3
1.2 <i>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</i> .....	3
1.3 <i>ZONE OMOGENEE</i> .....	3
1.3.1 <b>LIMITI DI ZONA</b> .....	4
1.3.2 <b>PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE</b> .....	6
1.4. <b>PRESCRIZIONI SPECIALI</b> .....	6
1.4.1 <b>AREE FERROVIARIE</b> .....	6
1.4.2. <b>INFRASTRUTTURE VIARIE</b> .....	7
1.4.3 <b>AREE AEROPORTUALI E ASSIMILABILI</b> .....	9
1.4.4 <b>AREE MILITARI</b> .....	10
1.5 <b>CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA</b> .....	10
1.6 <b>ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI</b> .....	11
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE .....	11
2.1 <b>PIANI URBANISTICI ATTUATIVI</b> .....	11
2.2 <b>INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”</b> .....	12
2.2.1 <b>CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO</b> .....	13
2.3 <b>INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”</b> .....	14
2.3.1 <b>CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO</b> .....	14
2.3.2 <b>NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI</b> .....	14
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO .....	15
3.1 <b>ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO</b> .....	15
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA) .....	15
4.1 <b>PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI</b> .....	15
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	16
5.1 <b>DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b> .....	16
5.2 <b>NORME DI SALVAGUARDIA</b> .....	16
5.3 <b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</b> .....	16
ALLEGATO 1: <b>DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA</b> .....	17
ALLEGATO 3: <b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'autocertificazione di cui alla L. 106/11 per interventi di tipo residenziale</b> .....	17
ALLEGATO 1: <b>DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA</b> .....	18
ALLEGATO 2: <b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</b> .....	20
ALLEGATO 3: <b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</b> .....	22

## **PREMESSA**

La classificazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC, RUE), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 “Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto”

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA***

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 1/2 “Sud” (scala 1:5.000);
- Tav. 2/2 “Nord” (scala 1:5.000);

### ***1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO***

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- Legge 26/10/1995 n°447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPR n. 459 del 18/11/1998 – Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- L.R. 09/05/2001, n°15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante “ disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- DPR 30 marzo 2004 n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26/10/1995, n. 447.

### ***1.3 ZONE OMOGENEE***

In applicazione dell’art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelle indicate dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

#### ***CLASSE I - Aree particolarmente protette***

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree

residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

### ***CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali***

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

### ***CLASSE III - Aree di tipo misto***

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

### ***CLASSE IV - Aree di intensa attività umana***

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

### ***CLASSE V - Aree prevalentemente industriali***

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

### ***CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali***

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di Classificazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n. 2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" dove la previsione urbanistica prevede una destinazione diversa rispetto allo stato di fatto. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 1.2), agli strumenti urbanistici vigenti.

#### **1.3.1 LIMITI DI ZONA**

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

**Tab. 1. Valori limite di immissione**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE in	
		Periodo diurno(6-	Periodo
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

**Tab. 2. Valori limite di emissione**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in	
		Periodo diurno(6-	Periodo
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

**Tab. 3. Valori di attenzione**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE in dB(A)			
		<i>Riferito a 1 ora</i>		<i>Riferito a Tr</i>	
		Diurno (6-22)	Notturno (22-6)	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
Classe	Aree particolarmente	60	45	50	40
Classe	Aree prevalentemente	65	50	55	45
Classe	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe	Aree di intensa attività	75	60	65	55
Classe	Prevalentemente	80	65	70	60
Classe	Esclusivamente industriali	80	75	70	70

**Tab. 4. Valori di qualità**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno(6-	Periodo
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52

Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

### 1.3.2 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- 1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione). I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità per periodi prolungati.
- 2) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97) I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento di uno dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Prescrizioni speciali".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

## 1.4. PRESCRIZIONI SPECIALI

### 1.4.1 AREE FERROVIARIE

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1. "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce

territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
  - b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare del permesso di costruire/D.I.A. rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.
  3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno per scuole,, 40 Leq notturno ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno per scuole, 40 Leq notturno, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla Classificazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica.

#### **1.4.2. INFRASTRUTTURE VIARIE**

Ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26.10.1995 n. 447” sono definiti limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di progetto, entro fasce di pertinenza acustica variabili in funzione del tipo di strada da 250 m. a 30 m.

I valori limite di immissione sono definiti per il periodo diurno e per quello notturno, distinguendo inoltre tra ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e altri ricettori.

Il Decreto definisce inoltre interventi per il rispetto dei limiti (art. 6), interventi diretti sul ricettore (art. 7), Interventi di risanamento acustico a carico del titolare (art.8), Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli (art. 9) e azioni di monitoraggio (art.10).

Per le strade esistenti e/o assimilabili la tabella di riferimento è la tabella n. 2 del citato decreto:

**Tab. 5. Strade esistenti e assimilabili**

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno Db(A)	Diurno dB(A)	Notturno Db(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
		100	50	40	55	62
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab. C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla Classificazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

Per quanto riguarda le strade di progetto, la tabella di riferimento è la n. 1:

**Tab. 6 Strade di nuova realizzazione**

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno Db(A)	Diurno dB(A)	Notturno Db(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55



B- extraurbana		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab. C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla Classificazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

L'applicazione del DPR 142/04 comporta la predisposizione di fasce di pertinenza acustica previste nel decreto stesso. Entro tali fasce, a prescindere dalla classe acustica assegnata, per i ricettori esistenti e di progetto dovranno essere rispettati i valori massimi di immissione indicati dal Decreto stesso: ad esempio un edificio residenziale localizzato entro una fascia di 50 m. da una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate è soggetto a un valore limite di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno, anche se in base alla classificazione acustica alla fascia è assegnata la classe III (60 dB(A) il valore limite di immissione nel periodo diurno).

#### 1.4.3 AREE AEROPORTUALI E ASSIMILABILI

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
- D.M. 20/05/1999 “Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.
- D.M. 03/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”.

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
  - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
  - zona B: LVA non deve superare i 75 dB(A);
  - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
  - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art. 7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);

- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5);
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3);
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art. 4).

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla Classificazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

#### **1.4.4 AREE MILITARI**

L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della d.g. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal Piano Urbanistico vigente.

#### **1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA**

Le tavole della classificazione acustica (stato di fatto e progetto) individuano una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.S.C. – R.U.E.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

##### **a) CONFINI COMPATIBILI**

*Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).*

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

##### **b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO**

*Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).*

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

##### **c) CONFINI INCOMPATIBILI**

*Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico superiore ai limiti di zona).*

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

## **1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI**

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV

## **CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi", i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire/D.I.A./S.C.I.A ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Gli insediamenti residenziali preesistenti in aree attualmente classificate in III classe, ma soggette a trasformazioni urbanistiche che comporteranno l'attribuzione della V classe, dovranno comunque mantenere la propria classe acustica. Pertanto le attività produttive, che si collocheranno nelle vicinanze delle suddette residenze, dovranno attuare specifiche azioni di tutela dal rumore per il rispetto della classe acustica di queste ultime.

### **2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI**

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando

opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro. In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una Relazione Acustica, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a) e b) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
  - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
  - densità di popolazione (abitanti/Ha);
  - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
  - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona).

L'obbligo di prevedere le opere di mitigazione è di chi immette nell'area del P.U.A. un livello di pressione sonora superiore ai limiti previsti se il P.U.A. è conforme alla Classificazione Acustica sia come stato di fatto sia come stato di progetto.

Se una variante urbanistica produce una riduzione di classe acustica rispetto a quella prevista dalla Classificazione Acustica, l'obbligo di prevedere le opere di mitigazione è a carico del realizzatore del P.U.A. o dell'intervento previsto per la quota eccedente la precedente classificazione acustica dell'area.

L'assenza della Relazione di Impatto e/o clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

## **2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"**

In applicazione dell' art. 8, comma 2 della Legge 447/95, alla domanda P.d.C., denuncia inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività i competenti soggetti titolari dei progetti devono allegare la Documentazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere sottoposte alla V.I.A;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

In applicazione dall' art. 8, comma 4 della Legge 447/95 e dell'art. 10, comma 3 della L.R. 15/2001 la Documentazione di Impatto Acustico deve essere altresì allegata alle domande per il rilascio:

- i) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- j) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- k) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive. L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Nel caso di denuncia di inizio attività la documentazione di impatto acustico deve essere tenuta dalla proprietà e/o gestore a disposizione degli organi di controllo e dell'amministrazione comunale.

In base all'art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001 le attività produttive/commerciali che non utilizzano macchinari e impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti dei flussi di traffico possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione Sostitutiva alla Documentazione di Impatto Acustico redatta ai sensi del DPR 445/00" e sottoscritta da un tecnico competente in acustica. La Dichiarazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di permesso di costruire/D.I.A./S.C.I.A.

### **2.2.1 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

#### ***Caso 1: Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti***

La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui all'art. 8, comma 2 della L. n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, deve contenere quanto previsto all'articolo 1 e 2 della DGR 673/04

#### ***Caso 2: Infrastrutture stradali***

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b) deve contenere, quanto previsto all'articolo 1 e 3 della DGR 673/04 e smi.

#### ***Caso 3: Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia***

La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, quanto previsto all'articolo 1 e 4 della DGR 673/04

#### ***Caso 4: Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive***

La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e/o parcheggi con capienza > 100 posti auto, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, e quanto previsto all'articolo 1 e 5 della DGR 673/04

#### ***Caso 5: Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e***

### ***pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi***

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59” deve contenere, e quanto previsto all’articolo 1 e 6 della DGR 673/04

### **2.3 INTERVENTISOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”**

Alla domanda di P.d.C., D.I.A. o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla “valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L.447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 2.2 delle presenti N.T.A.
- f) nuovi insediamenti residenziali prossimi a situazioni di potenziale conflitto.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Ai sensi delle modifiche introdotte dalla L. 106/2011, “*Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento*”, per i soli casi di edifici adibiti a civile abitazione è possibile depositare autocertificazione sostitutiva alla relazione di clima acustico.

L’assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune, il quale può decidere di chiedere il parere di Arpa.

#### **2.3.1 CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

La documentazione per la valutazione del clima acustico è quella prevista all’art. 1 e 8 della DGR 673/04.

#### **2.3.2 NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI**

I nuovi Piani Urbanistici Attuativi in prevalenza residenziali dovranno essere inseriti in zona di classe III. Nel caso vengano inseriti in prossimità di infrastrutture di trasporto stradale che inducano una classe IV di cui all’art. 4 della Delibera Regionale 2053/01, dovranno essere previste opere di mitigazione tali da garantire i limiti previsti dalla classe III anche in riferimento al rumore generato dall’infrastruttura stradale.

In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla

classificazione acustica relativa al comparto.

## **CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO**

### **3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO**

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

## **CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
  - b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di attenzione.
- L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

### **4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI**

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

## **4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla mappatura acustica del territorio in seguito ai rilievi fonometrici eseguiti.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
  - obiettivi da perseguire;
  - azioni da attivare;
  - strumenti da utilizzare;
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

## **CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C.
2. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di R.U.E. e/o P.O.C.
3. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della Classificazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

### **5.2 NORME DI SALVAGUARDIA**

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 1.3.

### **5.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.033 a €. 10.329.
3. Chiunque, nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516 a €. 5.164 in analogia a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 della Legge 447/95.
4. In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della



Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Dirigente del Settore competente provvede, mediante ordinanza, a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258 a €. 10.329 così come disposto dall'art. 10, comma 3 della Legge 447/95.

5. Inoltre ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/01, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) pagamento della somma da €. 516 a €. 5.164 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di Risanamento Acustico (art. 9, comma 1 L.R.15/01);
- b) pagamento di una somma da € 1.549 a €. 15.493 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9, comma 3 e 4 L.R. 15/01).

**ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA**

**ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

**ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'autocertificazione di cui alla L. 106/11 per interventi di tipo residenziale**

Nelle pagine seguenti sono presentati i diversi modelli di richiesta di autorizzazione in materia acustica.

## ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA

### DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

*Da compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, Legge 447/95, nel caso in cui sia richiesta la redazione di Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.) o di Valutazione Previsionale del Clima Acustico (V.P.C.A.).*

#### Allo Sportello Unico del Comune di Riccione

Oggetto: intervento di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ residente a

\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ via

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ ordine/collegio

professionale \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ n° iscrizione:

c.f.: \_\_\_\_\_

Abilitato allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, da \_\_\_\_\_ con atto \_\_\_\_\_

#### Dichiara quanto segue:

A) Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di D.P.I.A. che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Classificazione Acustica del Comune di Riccione, con particolare riferimento ai seguenti ricettori sensibili individuati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Al fine di garantire tale compatibilità **non sono necessari** interventi di mitigazione

Al fine di garantire tale compatibilità **sono necessari** interventi di mitigazione consistenti in

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e descritti nella relazione allegata.

**OPPURE**

B) Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di D.P.C.A. che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Classificazione Acustica del Comune di Riccione, con particolare riferimento alle seguenti sorgenti sonore individuate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Al fine di garantire tale compatibilità **non sono necessari** interventi di mitigazione, anche sull'involucro edilizio.

Al fine di garantire tale compatibilità **sono necessari** interventi di mitigazione, anche sull'involucro edilizio, consistenti in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e descritti nella D.P.C.A. allegata.

Luogo e data

Firma e timbro professionale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**si allega fotocopia documenti di Identità**

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

## ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ai sensi dell'art. 38 DPR 445/00

*Da compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, Legge 447/95, nel caso in cui sia richiesta la redazione di Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.).*

#### Allo Sportello Unico del Comune di Riccione

Oggetto: intervento di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Il/La sottoscritto/a

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ residente a

\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ via

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ ordine/collegio

professionale \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ n° iscrizione:

c.f: \_\_\_\_\_

Abilitato allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, da \_\_\_\_\_ con atto \_\_\_\_\_

in qualità di progettista incaricato o titolare della ditta \_\_\_\_\_

Sede legale in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

Iscrizione alla CCIAA \_\_\_\_\_

C.F. o P. IVA \_\_\_\_\_

#### **in sostituzione alla presentazione di valutazione di impatto acustico dichiara quanto segue:**

- che all'interno e all'esterno del fabbricato non sono presenti emissioni sonore significative conseguenti alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento al periodo notturno (22-06);
- che non verranno attivati e/o modificati strumenti rumorosi, macchinari o impianti di trattamento aria o altro;
- non potrà essere responsabile di variazioni significative dei volumi di traffico nelle infrastrutture viarie presenti nell'area non derivanti dall'intervento in oggetto;
- che sono rispettati i limiti di classificazione acustica;

#### ALLEGA

- descrizione dell'attività e degli orari di svolgimento;

- planimetria in scala 1:200 con indicate le destinazioni d'uso degli edifici prossimi, attigui, sovrastanti o sottostanti l'attività.

In caso di cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari in oggetto, o in caso di modifiche sostanziali di quanto sopra dichiarato, verrà presentata una nuova relazione di impatto acustico ovvero dichiarazione ai sensi dell'Art. 38 del DPR 445/00.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'Art. 76 del DPR 445/001.

Luogo e data

Firma e timbro professionale

---

---

**si allega fotocopia documenti di Identità**

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.

### ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

#### Dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione di cui alla L. 106/11 per interventi di tipo residenziale

ai sensi dell'art. 38 DPR 445/00

Da compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, Legge 447/95, nel caso in cui sia richiesta la redazione di Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.).

Il sottoscritto .....CF. ....  
progettista architettonico dell'intervento in oggetto, iscritto all'ordine/albo ..... n.  
.....  
residente in ..... via ..... n. ....  
tel. .... fax. .... e-mail: .....  
cell. ....

#### DICHIARA

##### - CHE l'intervento e ubicato:

**all'esterno** delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art.3 DPR 18/11/98 n. 459 (*distanza superiore a mt. 250 a partire dalla mezzeria dei binari esterni*)

ad una distanza di m. (\*)..... da strutture ferroviarie

ad una distanza di m. (\*)..... da strutture aeroportuali

ad una distanza di m. (\*)..... da strutture autostradali

(\*) *indicare con precisione in caso di distanza minore di m. 250.*

**N.B.:** Nel caso di interventi in fascia ferroviaria o stradale allegare la dichiarazione del  
**Committente**

- CHE l'intervento NON E' SOGGETTO alla presentazione dell'autocertificazione di cui alla  
L. 106/11 in quanto ricadente nei seguenti casi :

- Manutenzione ordinaria – manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo – ripristino tipologico – ripristino edilizio – ristrutturazione edilizia senza cambio d'uso e/o ampliamento
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, **inferiore/i al 30%** del volume originario
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, **superiore/i al 30%** del volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione (garages-cantine, ecc)
- già oggetto di valutazione all'interno del PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE Rif. Pratica .....
- demolizione e fedele ricostruzione di fabbricato identico quanto a sagoma, volume e destinazione d'uso a quello preesistente
- (*altro/concordato con Settore Ambiente*) .....

#### IL TECNICO PROGETTISTA

(*timbro e firma*)

---

## **AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106**

*(Autocertificazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995)*

Il sottoscritto .....CF. ....

Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995

residente in .....via ..... n. ....

fax. .... e-mail ..... cell.....

### **DICHIARA**

#### **- CHE l'intervento e ubicato:**

- all'interno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali così come individuate dal DPR 142/2004 (Strada classificata :.....fascia di pertinenza mt.....)
- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art.3 DPR 18/11/98 n. 459 (*distanza superiore a mt. 250 a partire dalla mezzzeria dei binari esterni*)
  - ad una distanza di m. (\*)..... da strutture ferroviarie (Fascia .....
  - ad una distanza di m. (\*)..... da strutture aeroportuali
  - ad una distanza di m. (\*)..... da strutture autostradali

*(\*) indicare con precisione in caso di distanza minore di m. 250..*

**N.B.:** Nel caso di interventi in fascia ferroviaria o stradale allegare la dichiarazione del *Committente*

#### **- CHE l'intervento E' SOGGETTO alla presentazione dell'autocertificazione di cui alla L. 106/11 in quanto ricadente nei seguenti casi :**

- Nuova costruzione
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio ad uso abitativo , superiore al 30% del volume originario
- demolizione e ricostruzione di nuovo fabbricato ad uso residenziale diverso dall'esistente in quanto a sagoma e volume
- (*altro/concordato con Unità Ambiente*) .....

#### **- CHE l'intervento e situato in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 2.3 delle Norme Tecniche di Attuazione della classificazione acustica (da art. 8 L. 447/95), ed in particolare al/i punto/i ..... ma che tuttavia dall'indagine preliminare, dai sopralluoghi effettuati in base alla classificazione dell'area interessata (Classe ..... ) e in relazione al tipo di intervento previsto E' ACUSTICAMENTE COMPATIBILE in quanto: (*barrare la casistica del caso*)**

- sono rispettati i valori di immissione consentiti dalla Tab. C del D.P.C.M. del 14/11/1997 e precisamente:
  - per il periodo DIURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)
  - per il periodo NOTTURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)

e pertanto si provvederà alla verifica strumentale post operam dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata fronte via/vie ..... a corredo dell'abitabilità/usabilità ( che dovrà essere uguale o maggiore a quello stabilito nel DPCM 5 dicembre 1997)

- non sono rispettati i valori di immissione consentiti dalla Tab. C del D.P.C.M. del 14/11/1997 ma sono rispettati i valori fissati dal DPR 142/04 e precisamente:
  - per il periodo DIURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)
  - per il periodo NOTTURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)

e pertanto si provvederà, a corredo dell'abitabilità/usabilità, alla verifica strumentale post operam fronte via/vie ..... attestante il rispetto dei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 6 del DPR 142/04.

- NON sono rispettati i valori di immissione consentiti dalla Tab. C del D.P.C.M. del 14/11/1997 e pertanto per raggiungere i requisiti di protezione acustica in relazione alla classificazione acustica si e provveduto ad attuare i seguenti interventi:

---

---

---

e pertanto si provvederà alla verifica strumentale post operam dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata fronte via ..... a corredo dell'abitabilità/usabilità ( che dovrà essere uguale o maggiore a quello stabilito nel DPCM 5 dicembre 1997)

- sono rispettati i valori di immissione di cui al DPR 459/98 e del D.P.C.M. del 14/11/1997 per la classe IV e precisamente:
  - o per il periodo DIURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)
  - o per il periodo NOTTURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)

e pertanto si provvederà alla verifica strumentale post operam dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata fronte via/vie ..... a corredo dell'abitabilità/usabilità ( che dovrà essere uguale o maggiore a quello stabilito nel DPCM 5 dicembre 1997)

- sono rispettati i valori di immissione di cui al DPR 459/98 e del D.P.C.M. del 14/11/1997 per la classe IV e precisamente:
  - o per il periodo DIURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)
  - o per il periodo NOTTURNO e RISPETTATO il valore di ..... dB(A)

e pertanto si provvederà, a corredo dell'abitabilità/usabilità, alla verifica strumentale post operam fronte Ferrovia del rispetto dei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 5 del DPR 459/98

NON sono rispettati i valori di immissione di cui al DPR 459/98 (Fascia.....) e pertanto per raggiungere i requisiti di protezione acustica in relazione alla classificazione acustica si è provveduto ad attuare i seguenti interventi:

- *Interventi di mitigazione:*

---

---

---

e pertanto si provvederà alla verifica strumentale post operam dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata fronte via/vie ..... a corredo dell'abitabilità/usabilità ( che dovrà essere uguale o maggiore a quello stabilito nel DPCM 5 dicembre 1997)

- *Interventi diretti su recettori:*

---

---

---

e pertanto si provvederà, a corredo dell'abitabilità/usabilità, alla verifica strumentale post operam fronte Ferrovia del rispetto dei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 5 del DPR 459/98

Riccione, .....

**IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA**

*(firma e timbro o estremi B.U.R./Provincia)*

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.